



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

107. Essendo pervenuti &c. Decreta & Ordinationes variæ pro recta
Hospitalium Urbis spirituali, ac temporali administratione.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1708.

forzati a notare la celebrazione in foglio volante; perciò la Santità Sua non cessando di sempre più procurare il miglior, e più facile modo di adempire gli obblighi delle Messe, confermando in tutto, e per tutto il nominato Editto, ò Istruzione, e solo in questa parte moderandolo; espressamente ordina, e comanda, che li libri delle Messe perpetue per l'anni avvenire debbano intavolarsi dentro il mese di Settembre, ed esibirsi al detto Computista dentro il mese di Ottobre, sotto le medesime pene à i Trasgressori, già nell'accennato Editto contenute.

Avverta dunque ciascuno di puntualmente adempire quanto nel presente Editto si prescrive, altrimenti incorrerà irremissibilmente nelle pene in esso comminate, ed anche in altre maggiori, ad arbitrio di Sua Beatitudine. Ed acciò niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quello si contiene in questo Editto, si dovrà in ciascuna Sagrestia di tutte, e singole Chiese, e luoghi Pii di Roma tenere continuamente affisso in luogo visibile un'esemplare del medesimo Editto, sotto pena in caso di contravvenzione di scudi dieci d'oro, da pagarsi irremissibilmente dalli Sagrestiani, ò Sopraintendenti alle Sagrestie, se faranno Preti Secolari, e della privazione dell'ufficio, della voce attiva, e passiva, e dell'inabilità a qualsivoglia ufficio, se faranno Regolari: dichiarando però, che questo Editto pubblicato, ed affisso ne i soliti luoghi di Roma, obligherà tutti, e singoli, come se à tutti, e singoli fosse personalmente intimato. Questo di 25. Gennaio 1708.

Leonardo Antonio Ghezzi Segr. della Sagra
Visita Apostolica.

Nicolò Pignatelli Commissario, e
Fiscale della Sagra. Visita Apof.

Paolo Fatii Not. delle Sag. Cong.

*Die, mense, & anno, quibus supra, supraddictum
Edictum affixum, & publicatum fuit ad portas
Magne Curie Innocentiane Montis Cimatorii, in
Acie Campi Floræ, & in aliis locis solitis, &
conferuit Urbis per me Antonium Placentinum SS.
D. N. Papæ Curf.*

Pro D. Mag. Curf. Sebastianus Vafellus.

DECRETA, ET ORDINATIONES

V.

Varia pro recta Hospitalium Urbis spirituali,
ac temporali administratione.

Essendo pervenuti alla notizia di Nostro Signore Clemente XI. molti abusi, ed inconvenienti di alcuni Spedali di Roma, e volendo la Santità Sua con il suo vigilantissimo, e paterno zelo à quelli ovviare, e sempre più procurare il buon regolamento spirituale, e temporale di essi Spedali; Quindi per ordine espresso datoci à bocca premurosamente ordina, e comanda nella seguente forma, cioè.

1. Che li Religiosi destinati alla pia Visita dell' Spedali, secondo la ripartizione prescritta nell' Editto stampato, prontamente ricevino questo incarico, e con tutta la diligenza, ed esattezza attendino alla cura dell'Infermi, non solo con udire le loro confessioni Sagramentali, con illustrarli ne i misteri della Santa Fede, con farli esercitare atti di Fede, Speranza, e Carità, ed altri atti necessari alla salute dell'anime in con-

formità delle istruzioni già impresse; Ma con esercitarsi ancora essi Religiosi nell'atti di carità in occorrenza de' bisogni corporali dei medesimi Infermi.

2. Li Confessori ordinari di essi Spedali, con il pretesto di aspettare li Religiosi destinarli come sopra, non possano negare, ò differire, ò trascurare di udire le confessioni dell'Infermi, e di esercitare le altre opere di pietà, alle quali sono tenuti per il loro ufficio; Nè da questo s'intendano in modo alcuno disobligati per l'assistenza straordinaria delli sudetti Religiosi, stabilita in sussidio, e per maggior comodo di essi Infermi.

3. Li Priori, ed altri Officiali, e Ministri delli Spedali non possano impedire da esercitare questa pia Opera di udire le confessioni dell'Infermi quei Sacerdoti Secolari avventizi, li quali siano attualmente Confessori, benchè solo approvati per una certa, e particolare Chiesa di Roma; Potendo anche questi tali in vigore di un Editto speciale della Santità di Nostro Signore udire le confessioni dell'Infermi nell' accennati Spedali, rimettendosi però alla prudenza de' medesimi Priore, ed Officiali l'ammettere li detti Confessori per li Spedali delle Donne.

4. Non essendovi probabile, ò prossimo pericolo di morte non si costringano à confessarsi l'infermi subito, che arrivano all' Spedali, e prima di entrare in letto: Ma debbano prima porsi à letto, ed ivi per qualche tempo congruo farli riposare ad arbitrio prudente del Confessore assistente, il quale intanto con ogni carità, e diligenza procuri ben disporre li medesimi Infermi à far come si deve una buona confessione per poi degnamente, e con vero frutto ricevere questo tanto necessario Sacramento della penitenza.

5. Tutti li sopranominati Confessori degli Spedali per maggior tranquillità delle coscienze dell'Infermi, sappiano bene, ed esattamente osservino l'Indulto per i casi riservati, e per altre facoltà, ed indulgenze già concesso allo Spedale della Beata Vergine della Consolazione con Breve della santa memoria di Paolo Terzo sotto li 13. Giugno 1544., ed' hora riformato, e dichiarato con altro simile Breve della Santità di Nostro Signore Clemente XI. sotto li 12. Gennaio dell'anno corrente 1714. e comunicato à gl'altri Spedali di Roma.

6. Li Confessori, e Cappellani ordinari delli Spedali giamai lascino, ò trascurino l'assistenza de' moribondi, e particolarmente in tempo di notte, ma vestiti con Cotta, e Stola, continuamente debbano à quelli assistere, ed aggiutarli con pie, e devote esortazioni, ed orazioni secondo il Rituale Romano à conseguire l'eterna salute.

7. Li Priori delli medesimi Spedali, sotto pena della privazione de' loro uffici, e di altre ad arbitrio debbano con chiavi ben custodire il libro, nel quale si hanno da sottoscrivere li Religiosi per i giorni destinati ad assistere, nè permettano che tali Religiosi si sottoscrivino, se prima non costa eh'eglino abbiano fatta la dovuta assistenza in conformità delle Istruzioni sopra di ciò emanate.

8. Non sia lecito, nè in conto veruto si permetta alle Donne di entrare all' Spedali dove sono gli Huomini, nè all'incontro à gl'Huomini dove sono le Donne senza grave, ed urgente necessità, e licenza in scritto delli Custodi, ò Superiori deputati di essi Spedali, quale licenza debba farsi dopo la precedente Fede del proprio Paroco, che attesti della parentela, e consanguinità, e debba riconoscersi dal Priore dello Spedale, anche in caso dell'ingresso dell'Huomo allo Spedale delle Donne.

9. In

1714.

1714.

9. In niun modo si permetta all'Infermi tanto femmine, quanto maschi l'alzarsi dai loro letti, ed andare ignudi per lo Spedale, mà debbano essere decentemente coperti.

10. Il Santissimo Viatico si porti all'Infermi onorevolmente con i dovuti lumi, ad accompagnamento di tutti quei, che devono intervenirevi, ed in ogni modo si procuri da i Superiori, ed Officiali, che tutti gl'Assanti anche Ministri umilmente adorino un tanto Venerabile Sacramento con inginocchiarsi, e fare altri segni di culto Cristiano, e Religioso.

11. Con la dovuta carità, e divozione dalli medesimi Spedali si osservi nel seppellire i morti quel pio rito di far precedere al Cataletto la Croce con alcuni Sacerdoti, ed alcuni lumi. Ne possano tali morti essere prima seppelliti se non doppo il dovuto spazio di tempo almeno diventi hore, ò anche più, secondo il prudente giudizio de Periti acciò che non possa restare dubbio alcuno sopra la loro morte, si come ammonisce il Rituale Romano.

12. Restino privi dell'ufficij, e soggiacciano ad altre pene anche più gravi, e maggiori ad arbitrio, secondo le circostanze de casi tutti quelli, li quali per loro trascuragine, ò difetto di assistenza lasciasero morire gl'Infermi senza li Sacramenti.

13. Nelli Spedali sempre di giorno, e dinotte assistano alcuni Giovani di guardia in numero sufficiente, acciò possano esser pronti all'occorenze, e repentinamente dell'Infermi, e parimente in quelli delle femmine vi siano simili Donne di guardia, ed anche in ciascuno Spedale sempre di giorno, e notte à vicenda vi assista almeno un Confessore per i bisogni Spirituali dell'Infermi.

14. E finalmente essendosi dalla Sagra Congregazione della Visita Apostolica per ordine espresso della felice memoria d'Innocenzo XI. sotto li 4. Gennaro 1686., e successivamente dalla medesima Sagra Congregazione per simile ordine della Santità di Nostro Signore sotto li 13. Settembre 1712., già altre volte providamente ordinato: *Che arrivando alli Spedali di Roma malati di qualsivoglia sorte d'Infermità, ò feriti debbano tutti indifferentemente dalli Soprastanti di essi Spedali essere con carità ricevuti, ed immediatamente posti ne i letti de medesimi Spedali senza che al loro arrivo si possano ricusare, e mandar via, con il motivo, che in detti Spedali non si curino malati di simili Infermità, ò feriti, e che debbano ritenersi insino à tanto, che dai Medici ordinari di essi Spedali sia riconosciuto il loro male, ed allora con l'attestazione de medesimi Medici, doveranno li Soprastanti con tutta carità, e nella forma più comoda trasferirli all'altri Spedali soliti à ricevere simili malati, ò feriti: Hora la medesima Santità Sua di nuovo approva, e conferma in tutto, e per tutto tale ordine, e decreto, e sotto le medesime pene in esso comminate premurosamente ne incarica la di lui totale, e piena osservanza.*

Ed acciò tutte, e singole cose sopradette siano puntualmente, e con ogni esattezza osservate, nè possa in qualunque tempo allegarsi Pignoranza di esse, perciò anche la medesima Santità Sua, con ordine speciale come sopra datoci à bocca espressamente ordina, e comanda à tutti li Priori, ed Officiali di tutti, e singoli Spedali di Roma sotto la pena della privazione de i loro ufficij, ed altre pene anche maggiori, ad arbitrio, che li presenti ordini, e decreti debbano perpetuamente, continuamente tenersi affissi in ciascheduno Spedale in luogo publico, e visibile. Questo di 31. Genn. 1714.

F. Vescovo di Lecce Pro-Secretario.

Nicolò Pignattelli Commissario, e Fiscale della Visita.

Paolo Fatii Notaro A.C., e delle Sagre Congregazioni.

E D I C T U M.

Quo præcedentes Ordinationes instaurantur, ac plura insuper alia pro accuratiori onerum Missarum adimplemento statuuntur.

VI.

LA Pastorale sollecitudine della Santità di Nostro Signore già mai si stanca di pensare à stabilire un perfetto regolamento, perche totalmente si adempiscano i Legati, e pesi delle Messe, e ne ricevano il dovuto, e pronto suffragio le anime de Defonti, ed ajuto, e grazie li Fedeli, che non li trascurano; Perciò avendo negli anni scorsi fatto pubblicare alcuni Editti, per mezzo de quali si è ottenuto nella maggior parte il bramato fine, ne rinnova ora con tutto il fervore, autorità, e comando quanto in essi viene prescritto: e sentendo tuttavia inforgere alcuni abusi nell'adempimento di moli Legati, à cui possa darsi più opportuno rimedio, con commando espresso dotocià viva voce vuole, che si pubblicino gli ordini seguenti.

Primieramente per li Legati di Messe, che restano in arbitrio di poterli soddisfare in quella Chiesa, ò Chiese, dove parerà, e piacerà à gli Eredi, ò altri, che abino per qualunque titolo l'obbligo ingiunto di adempirli, siano tenuti li detti Eredi, ò altri, come sopra, tanto Ecclesiastici, quanto Laici di qualsivoglia stato, grado, e condizione in fine di ogni anno portare le giustificazioni del loro adempimento nella Computistaria della Sagra Visita, nella quale se ne riterrà registro in libro à parte, e verranno riconosciute da uno de' Computisti à tal fine deputato, e sottoscritte da Monsignor Segretario della Sagra Visita Apostolica pro tempore, sotto pena à Contraventori di scudi 25. d'oro da applicarsi la metà al Denunziante, che farà tenuto segreto, e l'altra metà in beneficio de poveri luoghi Pii, e se faranno Regolari, incorrano nella pena della sospensione dall'ufficio, e della privazione di voce attiva, e passiva, oltre altre pene anche maggiori ad arbitrio di Sua Santità, e della Sagra Congregazione della Sagra Visita.

Ordinando, e dichiarando, che le giustificazioni da esibirsi, come sopra, debbano contenere la celebrazione delle Messe notata giorno per giorno dal Celebrante in un foglio, ò libretto particolare con la sottoscrizione in fine del Rettore, ò Sagrestano di quella Chiesa, ò Chiese, nelle quali si faranno celebrate; Et per la celebrazione delle Messe, che per disposizione de Benefattori, ò per speciale Indulto si facere fuori di Roma, le dette giustificazioni debbano esser legalizzate dagli Ordinarii de' luoghi, se li Celebranti faranno Sacerdoti Secolari, esse Regolari, da Superiori Maggiori della loro Religione.

E quando il Benefattore hà ingiunto il peso à gli Eredi, ò altri di dichiarare la Chiesa, dove abino à celebrarsi le Messe, siano quelli tenuti sotto le pene sudette dentro sei mesi determinare la Chiesa, nella quale abbia à farsi l'adempimento, e registrarli nella Tabella di detta Chiesa.

Ordina parimente la Santità Sua, che tutti li pesi di Messe perpetui, ò à lungo tempo, che passino li dieci anni, li quali sino al presente non si trovassero espressi nelle Tabelle di quelle Chiese, in cui devono sodisfarsi, ò perche l'obbligo di sodisfarli spettava ad altri, ò Secolari, ò Regolari, ò luoghi Pii, ò pure perche sin'ora si sono fatte sodisfare come se fossero Messe avventizie, per l'avvenire si aggiungano alle dette Tabelle, con l'espressione, che il peso di farli sodisfare spetta à tali Eredi, Legatari, ò altri. E per la più pronta, e facile esecuzione si ordina à gli Eredi, Lega-

tari,